

dell'articolo 33 paragrafo 2 del Trattato e all'articolo 7 paragrafo 2 della decisione 12 maggio 1960 relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato, con riserva :

a) del mantenimento del contingente globale di 138 milioni di lire di vino in bottiglie già aperto per il 1961 a tutti gli Stati membri, e

b) dell'apertura immediata, per il 1961, di un contingente globale di 10.500 ettolitri da utilizzarsi per l'importazione di vino sia in fusti, sia in bottiglie in provenienza dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dal Gran-

ducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1961.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

G. CARON

DECISIONE

della Commissione

che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni di malto nella Repubblica federale di Germania in applicazione dell'articolo 46

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, particolarmente quelle contenute nell'articolo 46,

Considerando che in data 11 novembre 1960 il Governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di fissare, a norma dell'articolo 46 del Trattato, una tassa di compensazione all'importazione, nel suo territorio, di malto proveniente da altri Stati membri,

Considerando che i prezzi ai quali si effettuano le esportazioni di malto provenienti dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi sono inferiori a quelli che risulterebbero dal prezzo pagato in questi paesi ai produttori di orzo destinato alla fabbricazione di birra; che i provvedimenti adottati in proposito, cioè i sistemi di sovvenzioni o ristorni alla produzione o all'esportazione concessi per riportare al livello mondiale il prezzo dell'orzo trasformato in malto, hanno effetto equivalente a misure di organizzazione di mercato, almeno per quanto concerne l'incoraggiamento delle esportazioni di malto; che la situazione concorrenziale che ne risulta si fa risentire sulla produzione di malto nella Repubblica federale,

Considerando che il prezzo medio del malto sul mercato tedesco è di circa 77 DM/100 kg; che, a norma dell'emendamento n. 5 alla legge sui cereali, entrato in vigore il 1° marzo 1961, tale prezzo di 77 DM è stato fissato come prezzo di cessione dell'Ufficio Importazione ed Immagazzinamento dei cereali agli importatori di malto,

e che la Commissione prevede che tale prezzo sarà mantenuto per le importazioni di malto dei Paesi terzi; che, di conseguenza, un prezzo di vendita sul mercato tedesco pari a circa 75,50 DM per le importazioni di malto provenienti dagli Stati membri può essere considerato tale da consentire di ristabilire l'equilibrio sul mercato tedesco, pur lasciando agli Stati membri un margine di preferenza,

Considerando che a questo prezzo corrisponde, nel mercato tedesco, un prezzo di circa 56 DM franco frontiera tedesca per il prodotto in provenienza dai Paesi membri, non sdoganato ed escluse le tasse,

Considerando che dal confronto tra i prezzi medi 1960 del malto franco frontiera tedesca, proveniente rispettivamente dai succitati Stati membri, e le sovvenzioni o ristorni medi concessi alla produzione o all'esportazione del malto verso la Repubblica federale durante lo stesso anno dagli Stati membri indicati, risulta che i prezzi medi rispettivi del malto franco frontiera tedesca che risulterebbero dal prezzo dell'orzo pagato ai produttori degli Stati membri interessati avrebbero superato nel 1960 i 56 DM, salvo applicazione di tali ristorni o sovvenzioni,

Considerando che i prezzi ai quali sono effettuate le importazioni di malto nella Repubblica federale provenienti dagli Stati membri variano a seconda dei contratti, e che sembra indicato, per assicurare l'equilibrio sul mercato tedesco, istituire una tassa variabile di compensazione sufficiente per portare a 56 DM il prezzo franco frontiera tedesca del malto non sdoganato, tassa

esclusa, in provenienza dai suddetti Stati membri, oppure, considerando i dazi doganali ancora esistenti, a 75,54 DM il prezzo franco frontiera, sdoganato, comprese tutte le tasse.

DECIDE :

Articolo primo

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, alle condizioni qui di seguito indicate, a prelevare sul malto, anche torrefatto, posizione tariffaria 11.07 della Tariffa doganale comune, in provenienza dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi una tassa di compensazione all'entrata, salvo che lo Stato membro esportatore non applichi tale tassa all'esportazione.

Articolo 2

Qualora la tassa di compensazione sia riscossa dallo Stato membro esportatore, il suo importo per 100 kg di prodotto è pari alla differenza tra :

a) un prezzo di base equivalente, nella moneta dello Stato membro esportatore a 56 DM, e

b) il prezzo del prodotto stabilito per contratto, franco frontiera tedesca, non sdoganato, tassa esclusa.

Articolo 3

Qualora la tassa di compensazione sia riscossa dalla Repubblica federale di Germania, il suo importo per 100 kg di prodotto è pari alla differenza tra :

a) un prezzo base di 75,54 DM e

b) il prezzo del prodotto stabilito per contratto, franco frontiera tedesca, sdoganato, comprese tutte le tasse.

Articolo 4

Ogni sei mesi la Repubblica federale di Germania fornisce alla Commissione notizie :

— sul volume delle importazioni di malto di qualsiasi provenienza, divise per paese d'origine,

— sul prezzo all'importazione, franco frontiera tedesca, del prodotto non sdoganato, tassa esclusa, diviso per paese d'origine,

— sull'evoluzione dei prezzi sul mercato tedesco.

Articolo 5

La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 1961. La Commissione si riserva, però, di riprenderla in esame tenendo conto del limite dell'incidenza che le misure prese negli Stati membri esportatori possono avere sul prezzo all'esportazione, qualora essa constati la necessità di tale revisione per assicurare l'equilibrio sul mercato tedesco.

Articolo 6

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, al Regno del Belgio, alla Repubblica francese ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles il 28 aprile 1961.

Dalla Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE

della Commissione

che autorizza il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo a differire il ravvicinamento dei dazi previsti nelle rispettive tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'alluminio grezzo

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, particolarmente quelle dell'articolo 26;

Viste le disposizioni contenute nella decisione che i Rappresentanti dei Governi degli Stati

membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, hanno presa il 12 maggio 1960 in merito all'accelerazione del ritmo di attuazione delle finalità del Trattato, particolarmente quelle dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della suddetta decisione;

Viste le domande presentate alla Commissione della Comunità Economica Europea rispettiva-